



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 255/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ DIGIMEDIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “AGRIGENTO TV-LCN 96”) PER LA
VIOLAZIONE DELL’ART. 38, COMMA 9, E DELL’ART. 37,
COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
E DELL’ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3,
COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 19/2017 - PROC. 76/17/VF-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 dicembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Sicilia ha stipulato con il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali - Div. XIV Ispettorato Territoriale Sicilia, il

20 gennaio 2016 e rinnovato in data 29 novembre 2016, un accordo di collaborazione per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva, a livello locale, per la verifica di conformità alla normativa in vigore. A seguito dei controlli effettuati dai tecnici del Ministero presso la sede della società Digimedia S.r.l., con sede legale in via Toniolo, n. 31, 92100 Agrigento, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo “Agrigento TV-LCN 96”, sono state acquisite le registrazioni della programmazione trasmessa nella settimana dal 17 al 23 aprile 2017. Dai controlli effettuati sono state riscontrate violazioni descritte in dettaglio nella relazione trasmessa al CO.RE.COM., con nota n. prot. 37730 del 13 luglio 2017, relativamente alla trasmissione di messaggi pubblicitari privi delle dovute segnalazioni, al superamento dei limiti di affollamento orario e al superamento del numero di interruzioni pubblicitarie rispetto a quelle consentite all’interno dei notiziari.

Il CO.RE.COM. Sicilia ha quindi accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e in data 27 luglio 2017 ha adottato l’atto di contestazione n. Cont. 19/17, notificato in pari data, nei confronti della società Digimedia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo locale “Agrigento TV-LCN 96”, con sede legale in via Toniolo n. 31, 92100 Agrigento, per le seguenti violazioni:

- 1) la trasmissione di comunicazioni commerciali non distinte dal resto dei programmi e prive di segnalazione, in violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP quali, ad esempio:
 - 17 aprile 2017 ore 17:12:50; ore 19:27:36;
 - 18 aprile 2017 ore 00:32:20;
 - 19 aprile 2017 ore 13:10:23; ore 13:50:01;
 - 20 aprile 2017 ore 20:48:52;
 - 21 aprile 2017 ore 01:00:58; ore 19:41:12;
 - 22 aprile 2017 ore 00:02:42; ore 12:21:29;
 - 23 aprile 2017 ore 10:05:11; ore 15:07:21;
- 2) il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario, in violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, ad esempio:
 - 18 aprile 2017 nella fascia oraria 22-23;
 - 19 aprile 2017 nelle fasce orarie 8-9;13-14; 18-19; 22-23;
 - 20 aprile 2017 nelle fasce orarie 11-12;14-15; 21-22;
 - 21 aprile 2017 nelle fasce orarie 12-13; 13-14; 18-19; 20-21;
 - 22 aprile 2017 nelle fasce orarie 18-19; 20-21;
- 3) la trasmissione di un numero di interruzioni superiore a quelle consentite all’interno dei notiziari trasmessi in vari orari durante la settimana sottoposta a monitoraggio, in violazione dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, quali ad esempio:
 - a. 18 aprile 2017 edizione delle ore 20:02:12, durata lorda inferiore a 30 minuti, 2 interruzioni trasmesse;

- b. 19 aprile 2017 edizione delle ore 6:37:53, durata lorda inferiore a 30 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- c. 20 aprile 2017 edizione delle ore 7:59:40, durata lorda inferiore a 30 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- d. 21 aprile 2017 edizione delle ore 14:14:06, durata lorda 31 minuti, 2 interruzioni effettuate
- e. 22 aprile 2017 edizione delle ore 18:06:18, durata lorda 31 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- f. 23 aprile 2017 edizione delle ore 8:03:53, durata lorda 61 minuti, 5 interruzioni effettuate.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, non ha richiesto l'audizione, né l'accesso agli atti della documentazione istruttoria né ha inviato scritti difensivi.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia, con nota n.70818 del 5 ottobre 2017, ha proposto all'Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al minimo edittale per la violazione dell'art. 38, comma 9, dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 e dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Dalla consultazione della documentazione inizialmente inviata dal CO.RE.COM. a questa Autorità si è rilevata la mancanza di alcuni dei *files* video delle registrazioni della settimana di programmazione sottoposta a controlli e ne è stato richiesto l'invio con nota prot. n. 71207 del 6 ottobre 2017.

Il CO.RE.COM. ha prontamente provveduto alla ritrasmissione di detti *files*, dandone riscontro con nota prot. n. 71976 del 10 ottobre 2017.

Pertanto, dall'esame della documentazione versata in atti, in accoglimento di quanto proposto dal CO.RE.COM. Sicilia, si conferma la violazione dell'art. 38, comma 9, dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 e dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni di affollamento pubblicitario, interruzione di notiziari con trasmissione di pubblicità e della distinguibilità della pubblicità dal resto dei programmi, deve ritenersi di lieve entità in considerazione degli orari di sfioramento e del limitato numero di episodi nel corso della giornata rispetto all'intera settimana sottoposta a controlli.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha fornito elementi comprovanti di aver messo in atto comportamenti per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, né di aver posto in essere idonee misure per evitare il ripetersi di violazioni della stessa fattispecie.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, risulta dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire ulteriori violazioni.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che, presenta un bilancio per l'anno 2016 in attivo, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra determinata;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50), somma corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione, moltiplicato per le sette giornate di programmazione, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (dal 17 al 23 aprile 2017) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Digimedia S.r.l., cod. fisc. 02112540840, con sede legale in via Toniolo n. 31, 92100 Agrigento, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "Agrigento TV-LCN 96", di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.846,50 (dieci-

milaottocentoquarantasei/50), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, e art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 e dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 38, comma 9 e art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 e dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, con delibera n. 255/17/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 255/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi